

TABELLA RIEPILOGATIVA GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Attenzione: A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge provinciale n. 3/2020 (c.d. lex covid), si applicano, nella materia dei contratti pubblici di interesse provinciale, le disposizioni nazionali semplificatorie e acceleratorie emanate per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica (si vedano, in particolare, le norme emanate con la legge n. 120/2020 "Decreto Semplificazioni" e la legge n. 77/2020 "Decreto Rilancio").

	L.P. n. 16/2015 art. 27; disciplinare-tipo ACP; L. 120/2020	D.Lgs. n. 50/2016 art. 93, Bando-tipo ANAC n. 1/2017; L. 120/2020
	LAVORI	
	IN BASE ALL'IMPORTO A BASE DI GARA (compresi oneri di sicurezza e/o interferenza)	
procedura aperta	obbligo di chiedere garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nel bando	obbligo di chiedere garanzia del 2 per cento del prezzo indicato nel bando (possibilità di riduzione all'1 per cento o aumento al 4 per cento)
procedura negoziata (per importi ≤ 5.382.000)	NO obbligo di chiedere la garanzia	
	È possibile richiedere la garanzia provvisoria con adeguata motivazione (L. 120/2020). Garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nell'invito	
	SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI ATTINENTI A INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
	IN BASE ALL'IMPORTO A BASE DI GARA (compresi oneri di sicurezza e/o interferenza)	
procedura aperta	obbligo di chiedere garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nel bando	obbligo di chiedere garanzia del 2 per cento del prezzo indicato nel bando (possibilità di riduzione all'1 per cento o aumento al 4 per cento)
procedura negoziata (per importi ≤ 215.000)	NO obbligo di chiedere la garanzia.	
	È possibile richiedere la garanzia provvisoria con adeguata motivazione (L. 120/2020). Garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nell'invito	
	ESONERO O RIDUZIONE IN BASE ALLA QUALIFICA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI ATTINENTI A INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
a) operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000	facoltà di non presentare la garanzia (esonero)	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 50 per cento
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale obbligo non si applica anche ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 nel caso in cui siano una microimpresa, piccola o media impresa.	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 50 per cento (non applicabile in caso di esonero di cui alla lett. a))	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 50 per cento (non cumulabile con riduzione a)
c) operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (riduzione del 30%) oppure operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%)	- riduzione della garanzia del 30 per cento in alternativa - riduzione della garanzia del 20 per cento	riduzione della garanzia del 30 per cento (<u>cumulabile</u> con la riduzione del 50 per cento di cui al punto a) riduzione della garanzia del 20 per cento (<u>cumulabile</u> con la riduzione del 50 per cento di cui al punto a);
d) solo per servizi e forniture: operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea	riduzione della garanzia del 20 per cento (<u>cumulabile</u> con la precedente lett. b))	le riduzioni del 30% o del 20% di cui al presente periodo sono alternative tra loro riduzione della garanzia del 20 per cento (<u>cumulabile</u> con le precedenti riduzioni a), b)

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009		
e) operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	riduzione della garanzia del 15 per cento (cumulabile con le precedenti lett. b), c), d) (lett. d) intesa come 4° periodo per il codice)	riduzione della garanzia del 15 per cento (cumulabile con le precedenti riduzioni a), b), c), d))
f) solo per servizi e forniture: operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	riduzione della garanzia del 30 per cento (non cumulabile con le precedenti riduzioni)	riduzione della garanzia del 30 per cento (non cumulabile con le precedenti riduzioni)
	PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) g) e b), c) del D.Lgs. 50/2016)	
Operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (punto a) dell'elenco di cui sopra)	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. 50/2015 esonerò solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, esonerò solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici. 	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. 50/2015 riduzione solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, riduzione solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate
Certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 riportate ai punti c), d), e), f) dell'elenco di cui sopra)	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. 50/2015 riduzione nel caso di possesso da parte <u>anche di una sola associata</u> - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 riduzione nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici 	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. 50/2015 riduzione nel caso di possesso da parte <u>anche di una sola associata</u> - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 riduzione nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate

Anche in caso di esonero dalla presentazione della garanzia provvisoria, deve essere allegata **la dichiarazione prevista dall'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016**, resa esclusivamente da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, **contenente l'impegno a rilasciare**, nei confronti del concorrente ed a favore dell'Ente committente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, **la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto** ai sensi dell'art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. La dichiarazione di impegno **non è dovuta** nelle procedure negoziate per i lavori di importo ≤ 2.000.000 euro e per servizi e forniture ≤ 215.000 euro. **La dichiarazione d'impegno non è dovuta** in caso di microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale obbligo non si applica anche ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 nel caso in cui siano una microimpresa, piccola o media impresa.

Il comma 3 dell'articolo 27 legge provinciale n. 16/2015 esplicita le conseguenze di legge che derivano dalla mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale: la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Sempre il citato comma 3 precisa che in caso di esclusione dell'operatore economico esonerato dal presentare la garanzia provvisoria oppure legittimato a presentare una garanzia provvisoria per un importo ridotto, questi sarà comunque obbligato al pagamento di una somma il cui importo è specificato nell'articolo 27.